

**Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. mod., recante il riordino della disciplina in materia sanitaria ed, in particolare, per quanto attiene alla determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale dei medici chirurghi, il combinato disposto dell'art. 6-ter del D.L.gs. 502/1992 e dell'art 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e succ. mod.;

**Atteso** che in base alla menzionata normativa:

- entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro della Salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, determina, con uno o più decreti, il fabbisogno di medici chirurghi per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, ai fini della programmazione, da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai relativi corsi di diploma di laurea e alle scuole di formazione specialistica;
- il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il suddetto parere, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione, accreditata ai sensi dell'articolo 43 del D. L.gs. 368/1999, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

**Atteso** che, ai fini della stipula dell'Accordo Stato-Regioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, al Ministero della salute, il fabbisogno triennale di medici specialisti da formare per il proprio servizio sanitario nazionale;

**Visto** l'Accordo Stato-Regioni Rep. N. n. 60/CSR del 15 marzo 2012, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014;

**Visto** il decreto del 24 aprile 2013, con il quale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca determina per l'anno accademico 2012/2013:

- all'art. 1, il numero di 4.500 medici da ammettere alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, distinte per Ateneo titolare della sede amministrativa e Ateneo titolare di sede aggregata nell'ambito della medesima scuola di specialità interuniversitaria, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2 del D. L.gs. n. 368/99;
- all'art. 3, la possibilità di attivare ulteriori contratti finanziati dalle Regioni, da altri Enti pubblici o comunque acquisiti dalle Università, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra i suddetti contratti statali e i fabbisogni formativi regionali;
- che l'assegnazione dei contratti aggiuntivi alle rispettive scuole di specialità sarà autorizzata con successivo provvedimento del medesimo Ministero;

**Vista** la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 11421 dd. 14.5.2013, con la quale è stabilito:

- che, nel caso di Università aggregate, i contratti aggiuntivi regionali sono destinati all'Ateneo Sede amministrativa della scuola di specialità medica e non alle Università aggregate;
- che i contratti aggiuntivi deliberati dalle Regioni a favore delle Università assegnatarie devono essere comunicati agli Atenei stessi entro e non oltre il 21 giugno 2013;

**Dato atto** che il fabbisogno formativo regionale di medici specialisti per l'anno 2012 non risulta compiutamente coperto dai contratti statali attribuiti per l'anno accademico 2012/2013 alle scuole di specialità medica delle Università degli Studi di Trieste e di Udine con il suddetto decreto ministeriale del 24 aprile 2013;

**Rilevata**, quindi, la necessità di attribuire dei contratti aggiuntivi regionali, di cui

all'art. 3 del sopraccitato provvedimento ministeriale, in corrispondenza alle specialità mediche di interesse strategico per le azioni attuative del piano sanitario e sociosanitario regionale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione dell' 11 marzo 2010, n. 465;

**Considerata**, al riguardo, la collaborazione consolidatasi tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine in ordine alla formazione delle figure sanitarie, che tiene conto del fabbisogno regionale e dei volumi reali e potenziali della capacità formativa delle due Università, e, con particolare riferimento alle specialità mediche, all'individuazione condivisa dei contratti di specialità aggiuntivi da finanziare annualmente con fondi regionali per le attività finalizzate e/o delegate del Fondo sanitario regionale;

**Atteso** che in data 10 maggio 2013 si è tenuto il consueto confronto tra la rappresentanza della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dei Dipartimenti di riferimento delle Università di Trieste e di Udine per valutare e condividere, nell'ambito delle rispettive competenze e finalità istituzionali, l'individuazione dei contratti aggiuntivi da finanziare per l'a.a. 2012/2013;

**Preso atto** dell'intesa preliminare condivisa nel suddetto incontro e della successiva conferma dell'impegno delle Università di Trieste e di Udine di promuovere la formazione dei medici specialisti nei profili individuati, sia in relazione alle scuole di specialità afferenti alle sedi amministrative degli Atenei stessi, sia presso le scuole di specialità di Università sedi amministrative fuori regione cui sono aggregate le corrispondenti scuole di Trieste e di Udine, come da corrispondenza agli atti della Direzione centrale;

**Considerato** che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 è stato determinato, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 il trattamento economico annuo relativo al contratto di formazione specialistica, il cui ammontare complessivo lordo è di € 25.000,00 per i primi due anni di corso e di € 26.000,00 per i tre anni successivi;

**Preso atto** che la copertura finanziaria per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali in argomento è garantita dagli stanziamenti previsti per le attività finalizzate e/o delegate del Fondo sanitario regionale;

**Ritenuto**, pertanto, di autorizzare, per l'anno accademico 2012/2013, il finanziamento complessivo di 20 (venti) contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica per medici, di durata quinquennale, e di indicare le scuole di specialità mediche cui attribuire i predetti contratti, sia presso le Università degli Studi di Trieste e di Udine, sia presso gli Atenei fuori regione;

**Su proposta** dell'Assessore regionale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

**La Giunta regionale**, all'unanimità

### **Delibera**

1. Di autorizzare la concessione di complessivi 20 (venti) contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica per medici per l'a.a. 2012/2013, da corrispondere agli Atenei titolari della sede amministrativa della Scuola stessa, così come specificato nella seguente Tabella:

SPECIALITA' MEDICA	Contratti aggiuntivi regionali da attribuire all'Università di <b>TRIESTE</b>	Contratti aggiuntivi regionali da attribuire all'Università di <b>UDINE</b>	Contratti aggiuntivi regionali da attribuire ad altre Università <b>fuori regione</b>
Anatomia patologica		1	
Chirurgia generale	1		
Dermatologia e venerologia		1	
Ematologia		1	
Malattie appar. Cardiovascolare	2		
Medicina del Lavoro	1		
Medicina d'emergenza urgenza	1		
Medicina legale	1		
Neurologia		1	
Pediatria	2		
Radiodiagnostica	1		
Medicina dello sport	sede aggregata	sede aggregata	1 Univ. <b>Padova</b> ; sede amministrativa
Otorinolaringoiatria	sede aggregata		1 Univ. <b>Padova</b> ; sede amministrativa
Gastroenterologia		sede aggregata	1 Univ. di <b>Verona</b> sede amministrativa
Malattie infettive		sede aggregata	1 Univ. di <b>Verona</b> sede amministrativa
Nefrologia	sede aggregata		1 Univ. di <b>Verona</b> sede amministrativa
Oncologia		sede aggregata	2 Univ. di <b>Verona</b> sede amministrativa
Totale contratti	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

2. Di prevedere che la liquidazione annuale del finanziamento di cui all'art. 1, è disposta ad avvenuta presentazione degli atti giustificativi da parte degli Atenei

di Trieste e di Udine, mentre le ulteriori modalità di liquidazione e di rendicontazione dei contratti concessi agli Atenei di Padova e di Verona saranno oggetto delle specifiche Convenzioni tra la Regione Friuli Venezia Giulia con le Università di Padova e di Verona, il cui testo è sottoposto ad approvazione con successiva delibera giuntale.

- 3.** La copertura finanziaria per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui all'art. 1, è garantita dagli stanziamenti previsti per le attività finalizzate e/o delegate del Fondo sanitario regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE